

REGOLAMENTO (CE) N. 1802/2001 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2001
recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 63 e 64,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1493/1999, nella misura necessaria per permettere l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del suddetto regolamento sulla base dei prezzi di questi prodotti nel commercio internazionale e entro i limiti previsti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato, la differenza tra tali prezzi e i prezzi comunitari può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento succitato, le restituzioni vengono fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione:
 - sul mercato comunitario, dei prezzi dei prodotti interessati e delle disponibilità,
 - sul mercato internazionale, dei prezzi di questi prodotti.
- (3) Occorre tener conto anche di altri criteri e obiettivi stabiliti dall'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Occorre considerare in particolare i

limiti previsti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, in particolare quelli derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

- (4) Se si applicano le regole summenzionate all'attuale situazione di mercato, le restituzioni debbono essere fissate conformemente all'allegato del presente regolamento e occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2440/2000 ⁽³⁾, e prevede l'applicazione immediata di tale modifica.
- (5) Il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2805/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 291 del 6.12.1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 39.